



**CONFINDUSTRIA AVELLINO**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE  
DEL 13 LUGLIO 2023**

# REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

## INDICE

### TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni .....	2
CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità .....	2
CAPO III – Sanzioni .....	3

### TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

CAPO I - Convocazione delle riunioni .....	4
CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni .....	5
CAPO III - Deliberazioni e verbali .....	6

### TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I – Principi generali .....	7
CAPO II – Requisiti di accesso .....	8
CAPO III – Decadenza dagli organi associativi .....	9

### TITOLO IV - ELEZIONI

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili .....	9
CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente .....	10
CAPO III - Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti .....	11

### TITOLO V - PROBIVIRI

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio .....	12
CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione .....	12
CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura .....	13

### TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA

CAPO I - Sezioni merceologiche o di categoria .....	13
Norma transitoria .....	13

## **TITOLO I - RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### **CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni**

1. L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza.
2. La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato ed a tutti i soci effettivi.
3. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.
4. Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.
5. Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

### **CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità**

1. Le dimissioni vanno rassegnate con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con il preavviso indicato nello Statuto, ed avranno efficacia a partire dal primo giorno dell'anno solare successivo; in caso contrario le dimissioni avranno efficacia, compreso l'obbligo di versamento dei contributi associativi, a conclusione del successivo biennio. Fino alla naturale scadenza del termine permangono i diritti e i doveri derivanti dal vincolo associativo, ad eccezione del diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo. Con le dimissioni l'associato decade automaticamente da eventuali incarichi negli organi dell'associazione o delle sezioni.
2. Recesso del socio:
  - a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva con efficacia dalla fine dell'anno solare in corso;
  - b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo, deliberata dal Consiglio di Presidenza, con cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
5. Cessazione dell'attività aziendale.
6. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

### **CAPO III - Sanzioni**

1. Censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;
2. Sospensione dell'impresa associata da ogni prestazione associativa e da eventuali incarichi interni o esterni, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni;
3. Decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita del doppio-inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante;
4. Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari;
5. Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità;
6. Contro le sanzioni adottate dagli organi di Confindustria Avellino è ammesso il ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

## TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI

### CAPO I - Convocazione delle riunioni

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente dell'Associazione o delle articolazioni interne, senza formalità particolari, ed inviate per raccomandata o pec, a mezzo fax o posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno; l'eventuale documentazione relativa può essere trasmessa anche non contestualmente, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
2. Per la convocazione degli organi associativi sono fissati i seguenti termini di preavviso:
  - a. Per l'Assemblea: l'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere inviato, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza con indicazione di prima e seconda convocazione che può essere fissata nello stesso giorno anche ad un'ora di distanza dalla prima; la riduzione dei tempi di preavviso non è ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
  - b. Per il Consiglio Generale (di seguito abbreviato in CG) e Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP) il preavviso deve essere di almeno 7 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza. Per gli organi delle articolazioni interne 5 giorni ridotti a 2 in caso di urgenza.
3. Gli organi associativi devono essere convocati dal Presidente in via straordinaria nei seguenti casi:
  - a. Per l'assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o da associati che rappresentino almeno il 20% dei voti totali;
  - b. Per il Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: su richiesta di almeno 1/3 dei componenti;
  - c. Per il Consiglio Generale: anche su possibile richiesta da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.
4. A seguito della richiesta formulata con i quorum sopra riportati, è possibile l'autoconvocazione degli organi associativi solo in caso di inerzia del Presidente che si sia protratta oltre 20 giorni dalla richiesta.
5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG e CP.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno è possibile nei seguenti casi e modalità:
  - a. su iniziativa del Presidente: per l'Assemblea fino a 48 ore prima e per CG e CP fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento;
  - b. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta:
    - i. dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

ii. da almeno la metà dei componenti di CG e del CP, sempre con esclusione delle materie di cui alla precedente linea a).

7. Ad inizio anno solare è possibile comunicare il calendario delle riunioni ordinarie per CG e CP, quest'ultimo si riunisce con cadenza regolare almeno ogni due mesi.

## **CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni**

1. Quorum costitutivi degli organi dell'Associazione:

a. Per l'Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili in prima convocazione; nessun quorum in seconda convocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili anche in seconda convocazione.

b. Consiglio Generale: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

c. Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti.

d. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori e. solo per CG e CP concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.

2. La Presidenza delle riunioni spetta al Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente più anziano di età.

3. Segreteria:

a. Assemblea, CG e CP: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o eventualmente ad altra risorsa individuata dal Direttore all'interno della tecnostruttura dell'associazione; per assemblea ed organi delle articolazioni interne dal Direttore o suo delegato.

b. Resta a cura della segreteria la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

4. Deleghe: per l'assemblea come indicato nello Statuto, per gli altri organi CP e CG la presenza non è delegabile.

5. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.

6. La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

7. Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

8. È prevista la possibilità di inversione di punti all'ordine del giorno solo su proposta dal Presidente senza voto di approvazione, fatta salva la richiesta contraria di almeno il 50% dei voti o dei componenti presenti.
9. Le operazioni di attribuzione dei voti sono validate dai Revisori Contabili. I relativi elenchi sono messi a disposizione per consultazione presso gli Uffici di Confindustria Avellino alle sole aziende associate in regola con il pagamento dei contributi associativi negli otto giorni precedenti la data della prima convocazione dell'assemblea; non è ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

### **CAPO III – Deliberazioni e verbali**

#### **1. Quorum deliberativi generali:**

- a. in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche; in CP: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche;
- b. in Assemblea, CG e CP: le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

#### **2. Quorum deliberativi speciali:**

- a. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore ai due terzi dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 20% dei componenti totali;
- b. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei voti esercitabili; in CG maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 30% dei componenti totali.

#### **3. Modalità di votazione:**

- a. Scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza.
- b. Votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea ed a 30 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG.
- c. Votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.
- d. Partecipazione in video e audio conferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

- e. Proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
- f. Verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, CG e CP; nei verbali vengono riportate le deliberazioni adottate; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti;
- g. Comunicazione ai soci: le deliberazioni dell'assemblea sono comunicate entro 15 giorni a tutti gli associati a cura del Direttore.
- h. Approvazione dei verbali: per l'assemblea il relativo verbale viene messo a disposizione degli associati presso gli uffici di Confindustria Avellino e si intende approvato per silenzio-assenso dopo 15 giorni della comunicazione delle deliberazioni di cui alla precedente lettera h); per CG e CP al termine della riunione stessa riportando le relative deliberazioni, oppure in apertura della seduta successiva ed eventuali rettifiche potranno essere richieste entro 5 giorni dall'invio;
- i. Consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

### **TITOLO III - CARICHE ASSOCIATIVE**

#### **CAPO I – Principi generali**

1. Le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, senza corrispettivo e rimborsi spese; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile. Fanno eccezione gli organi di controllo ed in particolare i Revisori Contabili quando non siano rappresentanti di aziende associate.

2. Rotazione – durata massima dei mandati:

- a. Presidente: 4 anni con possibilità di una sola successiva rielezione trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati.
- b. Vice Presidenti, possibilità di rielezione fino ad un massimo di otto anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato.
- c. Organi direttivi: mandato quadriennale rinnovabile per non oltre due mandati consecutivi allo stesso titolo.

Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.



4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

## **CAPO II – Requisiti di accesso**

1. Non sono eleggibili a cariche associative tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante come specificato nel successivo punto 2.

Per accedere alla carica di Presidente e Vice Presidente di Confindustria Avellino elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori) è indispensabile il doppio inquadramento che si realizza:

- con l'adesione dell'azienda di appartenenza o dell'unità locale con il maggior numero di dipendenti rientrante nel perimetro di riferimento territoriale dell'associazione;
- con l'iscrizione dell'azienda o dell'unità locale di appartenenza con il maggior numero di dipendenti alle altre Associazioni del sistema competenti per territorio e per settore.

Per la verifica di tale adempimento organizzativo ed al fine dell'applicazione della figura del controllo societario – disciplinato dal numero 1 dell'art. 2359 del codice civile- viene utilizzata la visura camerale ordinaria.

Il regolare inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione della autocandidatura a Presidente o della chiusura della relazione della Commissione di designazione, in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni; per i Vice Presidenti deve sussistere al momento della elezione.

La certificazione spetta al Collegio speciale dei Probiviri, con termine di sette giorni per procedere, con ravvedimento operoso, alla regolarizzazione.

Trascorso tale termine l'autocandidatura non è procedibile oppure- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni- l'interessato non è candidabile; nel caso dei Vice Presidenti si determina la non eleggibilità.

La mancanza della certificazione del Collegio speciale invalida la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione ovvero il voto di designazione del Consiglio Generale nonché- per i Vice Presidenti- il voto di elezione.

2. I rappresentanti delle imprese associate devono ricoprire una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante e precisamente: titolare, legale rappresentante delle imprese associate, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, componenti del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.
3. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche

associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

4. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
5. Il Collegio speciale dei Probiviri effettua le verifiche per le cariche di Presidente e Vice-presidente.

### **CAPO III – Decadenza dagli organi associativi**

1. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del doppio inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
- ~~2.~~ Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 5 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; o impedimento protratto per oltre sei mesi.  
Parimenti la decadenza automatica si applica ai Revisori ed ai Probiviri chiamati a comporre il Collegio Speciale.
3. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
4. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; è facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
5. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONI**

#### **CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei**

##### **Probiviri e dei Revisori contabili**

1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.

4. Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità il numero dei candidati deve essere perlomeno uguale ai seggi, qualora si verificasse tale ipotesi si potrà procedere con la predisposizione della lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso.
5. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

## **CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente**

1. Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate; non accettati i fax.
2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, con un ulteriore Past President procedendo a ritroso o con le modalità previste dall'art. 12 dello Statuto. La Commissione di designazione valuta e stabilisce le modalità di comunicazione alle imprese associate dei candidati emersi e degli autocandidati con le relative linee programmatiche.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.
5. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale.
  1. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
    - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;

- b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
  - c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
  - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
2. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione utilizzando il sorteggio:
- i. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
  - ii. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.
  - iii. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza delle consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.
  - iv. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG unitamente al programma.
2. Il CG delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi ed il programma di attività con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.
3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

## **TITOLO V - PROBIVIRI**

### **CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
2. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale;
3. Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito nella misura di cinque volte il contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
5. Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Avellino che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

### **CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.
3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.
4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.
7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

1. Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.
2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.
3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.
4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche di Presidente e di Vice Presidenti elettivi ed il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Avellino; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.
5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi la data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.
6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

## **TITOLO VI - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

### **CAPO I – Sezioni merceologiche o di categoria**

1. Ogni Sezione raggruppa le aziende che esercitano lo stesso ramo di attività, ovvero attività affini.
2. La costituzione di una Sezione richiede la presenza di almeno sette imprese associate operanti nello stesso settore merceologico o affine, oppure un minimo di cinque imprese fra le quali almeno una di grande rilevanza o che nel complesso versino un contributo associativo annuo superiore a 15 volte il contributo minimo.
3. Le imprese associate per le quali non sia costituita la corrispondente sezione sono raggruppate nella Sezione “attività diverse”.
4. Sono Organi delle Sezioni: l'assemblea delle imprese associate del settore; il Consiglio Direttivo ed il Presidente.

5. L'assemblea è convocata dal Presidente della Sezione o dal Presidente di Confindustria Avellino, e oltre al Presidente può eleggere un Consiglio Direttivo il cui numero di componenti è fissato dall'assemblea stessa, su proposta del Presidente, con un minimo di due.
6. Le modalità che disciplinano la convocazione dell'assemblea, l'attribuzione dei voti, il sistema di votazione ecc, sono le stesse che disciplinano gli organi di Confindustria Avellino.
7. Il Consiglio Direttivo, se costituito, ed in mancanza il Presidente provvede a designare i rappresentanti della Sezione in seno al Consiglio Generale in base al criterio di seguito riportato e collabora con il Presidente per individuare ed attuare gli indirizzi dell'attività della Sezione.
8. Ai fini della composizione del Consiglio Generale, come previsto dall'art. 9 – lettera c) dello Statuto il numero dei rappresentanti aggiuntivi espressione delle Sezioni fino ad un massimo di 10, è determinato in base all'effettivo apporto contributivo della Sezione rispetto al Bilancio dell'Associazione.
9. Ogni Sezione ha diritto ad un numero di rappresentanti aggiuntivi, oltre al Presidente, secondo il seguente criterio:
  - un rappresentante aggiuntivo ogni 50 voti attribuiti alle aziende della Sezione fino ad un massimo di cinque rappresentanti, e precisamente;
  - un rappresentante da 50 a 99 voti;
  - due rappresentanti da 100 a 149 voti;
  - tre rappresentanti da 150 a 199 voti;
  - quattro rappresentanti da 200 a 249 voti;
  - cinque rappresentati oltre 250 voti.
10. In caso di superamento del numero di 10 componenti si procederà con una riduzione proporzionale tra le sezioni con più di un rappresentante aggiuntivo.
11. La ripartizione dei seggi dei componenti aggiuntivi espressione delle Sezioni viene effettuata prendendo a base i voti attribuiti alle aziende delle sezioni al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui si tiene l'assemblea che provvede all'elezione dei 4 componenti del Consiglio Generale.
12. I rappresentanti delle Sezioni durano in carica un quadriennio, fino al successivo rinnovo degli organi della Sezione, e possono essere rinominati con il limite di mandati previsti per tutti i componenti degli organi associativi e quindi del Consiglio Generale.
13. Le Sezioni merceologiche o di categoria devono operare sempre in conformità alle norme dello Statuto ed alle deliberazioni degli Organi associativi di Confindustria Avellino.

14. Le assemblee ed i Consigli Direttivi delle diverse Sezioni, allorché chiamati a trattare nelle loro riunioni argomenti di grande importanza o che possano comunque arrecare pregiudizio ad altre categorie, sono tenuti ad informare preventivamente il Presidente di Confindustria Avellino.
15. Le deliberazioni delle Assemblee e dei Consigli di Sezione che comportino impegni finanziari per l'Associazione devono essere sottoposte all'approvazione preventiva del Consiglio di Presidenza di Confindustria Avellino.
16. Ogni eventuale divergenza tra la Sezione e gli altri organi deve essere sottoposta all'esame del Consiglio di Presidenza di Confindustria Avellino.

### **Norma transitoria**

In fase di prima applicazione del nuovo sistema di determinazione dei rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni, il calcolo per la ripartizione dei seggi verrà effettuato con riferimento ai dati contributivi al 31.12.2022 ed i componenti nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Generale.